I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 706/73 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1973

relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, del protocollo n. 3 dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo sopra citato il regime comunitario applicabile nel Regno Unito all'importazione proveniente dai paesi terzi di prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché di merci rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (2), che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, modificato dal regolamento (CEE) n. 1081/71 (3) e del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 609/72 (5), si applica alle Isole normanne e all'Isola di Man, in appresso denominate « isole » ; che sono parimenti applicabili quelle tra le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di condizioni normali di concorrenza negli scambi dei prodotti precitati ; che spetta al Consiglio determinare, su proposta della Commissione, le condizioni d'applicabilità delle sopra indicate disposizioni ai territori in questione ;

considerando che per permettere la libera circolazione dei prodotti precitati è opportuno rendere applicabile, in linea di massima, la regolamentazione sui meccanismi degli scambi che deve essere applicata dal Regno Unito, dal momento che quest'ultimo e le isole sono considerati come un solo Stato membro ai fini di tale applicazione ;

considerando tuttavia che le somme riscosse nelle isole sotto forma di dazi doganali, tasse, prelievi o altri importi non sono devolute al bilancio delle Comunità ; che il finanziamento comunitario della politica agricola comune non è quindi applicabile ; che le regolamentazioni esistenti in favore delle esportazioni non devono essere applicate, poiché gli importi accordati dalla Comunità costituiscono soltanto un massimale per gli aiuti che possono essere concessi dalle isole ;

considerando che occorre evitare che i prodotti originari delle isole vengano esportati da uno Stato membro nei paesi terzi per beneficiare della restituzione finanziata dal bilancio della Comunità ;

considerando che la regolamentazione comunitaria applicabile negli scambi intracomunitari prevede, in alcuni casi, la concessione di importi all'esportazione dal Regno Unito negli altri Stati membri ; che tali importi devono costituire il massimale degli aiuti che possono essere concessi dalle isole ; che per gli aiuti diversi da quelli accordati negli scambi appare possibile limitare l'applicazione della regolamentazione comunitaria o delle misure di notifica ed alla possibilità per la Commissione di presentare delle osservazioni ;

considerando che per evitare qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei prodotti precitati le altre regolamentazioni — in materia di legislazione veterinaria, fitosanitaria, di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, di legisla-

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.
(3) GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.
(4) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 75 del 23. 3. 1972, pag. 6.

zione sui prodotti alimentari e sugli alimenti per gli animali, di norme di qualità e di commercializzazione — devono essere applicate, ma unicamente per quanto concerne gli aspetti attinenti agli scambi ;

considerando che nel settore veterinario la situazione delle isole è simile a quella dell'Irlanda del Nord ; che le isole potranno pertanto applicare senza inconvenienti per gli scambi il regime che l'Irlanda del Nord deve applicare in materia ;

considerando che il regime così definito appare sufficiente ad assicurare gli obiettivi previsti dal protocollo precitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La regolamentazione comunitaria applicabile al Regno Unito per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché per gli scambi di merci rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n. 170/67/CEE e del regolamento (CEE) n. 1059/69, si applica alle isole all'eccezione delle disposizioni relative alle restituzioni e agli importi compensativi concessi dal Regno Unito all'esportazione.

2. Per l'applicazione della regolamentazione di cui al paragrafo 1, il Regno Unito e le isole sono considerati come un solo Stato membro.

3. Non vengono concessi restituzioni né importi compensativi per i prodotti di cui al paragrafo 1, originari o provenienti dalle isole e per i quali le formalità doganali di esportazione sono espletate in uno Stato membro.

4. All'esportazione nei paesi terzi dei prodotti di cui al paragrafo 1, le isole non possono concedere aiuti di importo superiore alle restituzioni o agli importi compensativi all'esportazione nei paesi terzi, che possono essere concessi dal Regno Unito secondo la regolamentazione comunitaria.

5. All'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 negli Stati membri, le isole non possono concedere aiuti di importo superiore agli importi che possono essere concessi dal Regno Unito all'esportazione negli altri Stati membri, secondo la regolamentazione comunitaria.

Articolo 2

Per quanto concerne gli aiuti diversi da quelli di cui all'articolo 1 si applica l'articolo 93, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, estende nei limiti ritenuti necessari le altre disposizioni degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 3

A partire dal 1° settembre 1973, la regolamentazione comunitaria applicabile nei settori seguenti :

— legislazione veterinaria
— legislazione zootecnica
— legislazione fitosanitaria
— commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione
— legislazione sui prodotti alimentari
— legislazione sugli alimenti per gli animali
— norme di qualità e di commercializzazione

è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti di cui all'articolo 1 importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità, dal momento che la regolamentazione veterinaria è applicabile alle stesse condizioni valide per il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord.

Articolo 4

Le modalità di applicazione dell'articolo 1, in particolare quelle intese ad evitare le deviazioni di traffico, sono adottate secondo la procedura stabilita all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1] modificato da ultimo dall'atto di adesione o, secondo il caso, all'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore in giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. LAVENS

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.